



I POTERI DEL COMMISSARIO NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 15 DLGS. 231/01

Alessandra Bassi

8 aprile 2014



IL COMMISSARIAMENTO DELL'ENTE

Quadro normativo di riferimento: artt. 15, 45 comma 3 e 79 D.Lgs. n. 231/2001

Il giudice può nominare un **commissario giudiziale** al fine di **proseguire l'attività** dell'ente sottoposto a procedimento per responsabilità amministrativa derivante da reato, in luogo dell'applicazione di una sanzione interdittiva, con una durata pari a questa

QUALI ENTI POSSONO ESSERE COMMISSARIATI?

ASSOGGETTABILI alla **DISCIPLINA** D.Lgs. n.231/2001:

- **enti** forniti di personalità giuridica, **società** e **associazioni anche prive di personalità giuridica** (**studi professionali** costituiti sotto forma giuridica di società in accomandita semplice, **fondazioni**, **società capogruppo** per il reato commesso nell'ambito dell'attività di altra società del gruppo, **persone giuridiche straniere operanti in Italia**)

CONTROVERSA: l'applicabilità alle **imprese individuali**

ESCLUSI: lo **Stato**, gli **enti pubblici territoriali**, gli altri **enti pubblici non economici**, gli **enti** che svolgono **funzioni di rilievo costituzionale**
banche, **SIM**, **SGR**, **SICAV**, imprese di **assicurazione** e **riassicurazione**



Secondo la giurisprudenza,
sono **COMMISSARIABILI**:

- gli **enti pubblici** che **svolgano attività economica** costituiti come società a capitale "misto", pubblico e privato (ospedale)
- le **società per azioni** costituite per svolgere, secondo **criteri di economicità**, funzioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti trasferite alle stesse da un ente pubblico territoriale (cosiddette società d'ambito)

Secondo la Cassazione, è infatti **possibile commissariare l'ente collettivo di natura pubblica che svolga attività economica**,

dovendosi distinguere l'ente esercente "funzioni di rilievo costituzionale" (esente da responsabilità) dall'ente svolgente attività imprenditoriale avente ricadute indirette su beni costituzionalmente garantiti

QUALI SONO I PRESUPPOSTI DEL

Il commissariamento dell'ente **può essere disposto** dal giudice, allorchè:

1) sussistano i presupposti per applicare all'ente di una sanzione interdittiva (si tratta infatti di una sanzione - a tutti gli effetti - sostitutiva rispetto ad essa).

Sono quindi **necessari** (ex art. 13):

- un **profitto di rilevante entità** e il reato presupposto sia stato commesso da soggetti qualificati (apicali o sottoposti all'altrui direzione in caso di gravi carenze organizzative) **oppure**
- **reiterazione degli illeciti**

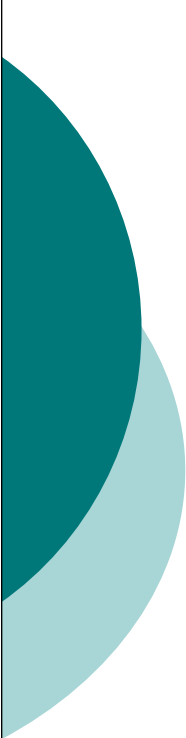
2) la **sanzione interdittiva applicabile** deve determinare l'**interruzione dell'attività dell'ente**

3) deve ricorrere l'esigenza di **garantire la prosecuzione dell'attività** dell'ente onde:

- **evitare seri pregiudizi per la collettività** derivanti dall'interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica utilità

ovvero

- **gravi ripercussioni sull'occupazione**



CHI PROVVEDE ALLA NOMINA DEL COMMISSARIO?

- in sentenza quale **sanzione sostitutiva della sanzione interdittiva**, la nomina del commissario giudiziale spetta al **giudice dell'esecuzione**
- **in via cautelare**, provvede il **giudice che procede** (art. 279 c.p.p.)
In questo caso sono necessari ***fumus boni iuris*** e ***periculum in mora***



Principio di frazionabilità'

A norma dell'art. 14 (che fissa i criteri di scelta delle sanzioni interdittive), il commissariamento deve avere ad oggetto la "**specificata attività**" nella quale è stato commesso l'illecito amministrativo da parte dell'ente



QUANDO DISPORRE IL **COMMISSARIAMENTO** IN LUOGO DELLA **SANZIONE INTERDITTIVA?**

La scelta **dipende dalla valutazione su:**

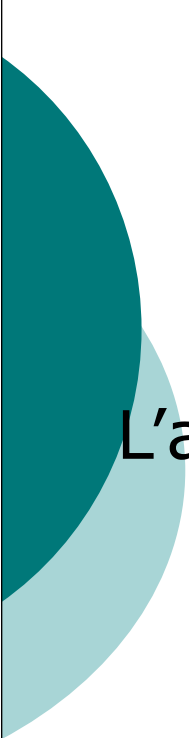
- **tipologia di attività** espletata dall'ente
ovvero **dimensioni dell'azienda**
- possibilità di **riportare** l'ente entro i binari
della **legalità** provvedendo alla
temporanea sostituzione o
estromissione degli amministratori o dei
sindaci coinvolti nell'illecito (cd.
disqualification)



QUALI SONO I POTERI E I COMPITI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE?

Il commissariamento è **finalizzato** a **proseguire** l'attività dell'ente: realizza una sorta di **"espropriazione temporanea"** dei poteri direttivi e gestionali dell'ente

N.B.: solo se strettamente attinenti **alla specifica attività** nella quale è stato posto in essere l'**illecito amministrativo**



MODELLI DI ORGANIZZAZIONE

L'art. 15 comma 2 prevede espressamente che il commissario **curi l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione**

Ciò vale anche per **commissariamento misura cautelare**, visto:

- dato testuale dell'art. 45 comma 3
- necessità che l'attività prosegua in una situazione di legalità organizzativa
- non comporta la prova della inadeguatezza dei modelli preesistenti

POTERI DEL COMMISSARIO

Il commissario **non** può compiere atti di **straordinaria amministrazione** senza l'autorizzazione del giudice, dunque può compiere in autonomia gli atti di ordinaria amministrazione

Secondo la tradizionale dottrina civilistica: gli atti di **ordinaria amministrazione** sono **volti a conservare l'effettiva sostanza del patrimonio**, mentre gli atti di **straordinaria amministrazione modificano la struttura e la consistenza del patrimonio**

Secondo la giurisprudenza di legittimità civile: la distinzione non si fonda sul carattere dispositivo o conservativo dell'atto, ma sulla **riconducibilità dell'atto all'oggetto sociale**



Atti di **ordinaria** amministrazione

Rientrano nella **gestione ordinaria dell'ente**, quali ad esempio:

- amministrazione e contabilità dell'ente
- prosecuzione rapporti instaurati con lo Stato o con gli enti territoriali
- gestione rapporti bancari e assicurativi strumentali all'esercizio dell'attività
- Agire in giudizio o proseguire le cause
- Regularizzazione delle posizioni (chiusura di contenziosi fiscali)
- Sottoposizione del bilancio all'assemblea
- Predisposizione dichiarazioni fiscali
- Amministrazione del personale dell'ente

Atti di straordinaria amministrazione

(subordinati all'autorizzazione del giudice)

Ad esempio:

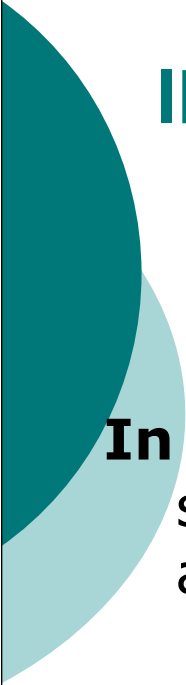
- atti di **natura negoziale** di acquisto, vendita o divisione dei beni dell'ente e, in generale, gli atti costitutivi di diritti reali sui beni dell'ente;
- **cessione a qualunque titolo di rami d'azienda**
- **assunzione di obbligazioni**, fideiussioni

Per la **stipula** di **contratti** con la **P.A.** ovvero di **appalti inerenti alla normale attività** dell'ente non dovrebbe essere necessaria l'autorizzazione del giudice, rientrando nella normale gestione dell'ente e quindi nell'**oggetto sociale**

Il giudice può prevedere la preventiva autorizzazione anche per atti di ordinaria amministrazione

Il commissario

- può chiedere al giudice di essere autorizzato ad avvalersi di **consulenti**
- anche in fase cautelare, **deve riferire** ogni tre mesi a **giudice** e **pubblico ministero** e, al termine dell'incarico, deve trasmettere al giudice una **relazione** su:
 - **attività svolta**
 - entità del **profitto** assoggettabile a confisca ex art.79
 - modalità di **attuazione** dei **modelli organizzativi**



IL COMMISSARIO GIUDIZIALE E L'ASSEMBLEA

In linea generale, è **escluso** che il commissario possa subentrare, per tutta la durata della misura, all'assemblea, ordinaria e straordinaria

Come la giurisprudenza ha affermato in tema di amministrazione giudiziaria ex art.2409 c.c., i **poteri tipici dell'assemblea** dei soci possono essergli **riconosciuti** in presenza di una situazione di impossibilità di regolare funzionamento, di **eccezionale impasse non altrimenti superabile**, che impedisca delibere di vitale importanza per la prosecuzione dell'attività e per la sopravvivenza dell'ente e quindi per la tutela dei sottesi interessi di natura pubblicistica